

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
E L'ISTITUTO MINIME SUORE DEL SACRO CUORE
RSA SAN GIUSEPPE di San Casciano Val di Pesa
PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN GERIATRIA**

tra

l'Azienda USL Toscana Centro, (di seguito per brevità Azienda), con sede legale in Firenze piazza S. Maria Nuova, 1, Codice Fiscale e Partita IVA 06593810481, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Paolo Morello Marchese, nato a Padova il 02/06/1956;

e

l'Istituto Minime Suore del Sacro Cuore, con sede legale in Poggio a Caiano (PO), Via Giuliano da Sangallo 2, codice fiscale numero 00971280482, partita I.V.A. numero 00247580970, già giuridicamente riconosciuto con R.D. del 13 luglio 1933, registrato alla Corte dei Conti il giorno 11 agosto 1933, Ente Religioso di diritto pontificio ed iscritto al numero 28 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Prato, (pec casamadre.istitutominimesuore@pec.it), proprietario della **RSA San Giuseppe di San Casciano Val di Pesa**, di seguito denominata RSA (Residenza Sanitaria Assistita) con sede operativa in San Casciano Val di Pesa (FI), via Don Gino Gamannossi 2, in persona della sua rappresentante legale pro-tempore Suor Maria Teresa Martini, nata a Carmignano (PO) il 23 febbraio 1947, domiciliata per la carica in Poggio a Caiano (PO), via Giuliano da Sangallo 2, munita dei necessari poteri in forza di delibera assunta dal Consiglio Generale n. 6/2021 del 3 settembre 2021 e autorizzata ad impegnare l'Istituto con il presente atto;

preMESSo

che con email del 22/07/2022 la RSA, regolarmente autorizzata con provvedimento comunale n. 15923 del 14 giugno 2005, ha fatto richiesta all'Azienda di rinnovo della collaborazione al fine di ottenere prestazioni specialistiche di geriatria a favore dei propri utenti, al fine di garantire l'assistenza sanitaria agli ospiti della struttura nella attuale fase di criticità dovuta alla carenza di personale infermieristico;

che, a tal fine, si ritiene opportuno stipulare una nuova convenzione per regolare i relativi rapporti nella gestione delle prestazioni specialistiche di geriatria;

che ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente in materia di attività libero professionale, ed in particolare della disciplina recata dall'art. 115 (comma 1 lettera d) e dall'art. 117 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, Area Sanità, è possibile svolgere attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'Azienda, fuori dall'orario di lavoro sia all'interno che all'esterno delle strutture mediante apposita convenzione;

che a seguito degli accordi intercorsi tra le competenti strutture dei due enti si è convenuto sulla possibilità di far fronte alla richiesta della RSA con il personale dirigente dipendente dell'Azienda, appositamente individuato, in possesso di specializzazione in geriatria e/o in servizio presso le SOC Geriatria aziendali, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione fuori dall'orario di lavoro istituzionalmente dovuto;

che l'attività di cui alla presente convenzione non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del SSN;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. L'Azienda si rende disponibile, con le modalità ed i tempi di cui ai successivi articoli, a garantire alla RSA l'effettuazione di prestazioni specialistiche in ambito geriatrico mediante proprio personale dirigente medico, a rapporto esclusivo, in possesso di specializzazione in geriatria e/o in servizio presso le SOC Geriatria aziendali.

ART. 2 - Sede

1. L'attività oggetto della presente convenzione viene resa presso la sede della RSA, in via Don Gino Giamannossi 2 a San Casciano Val di Pesa.

Art. 3 - Modalità di erogazione delle prestazioni

1. L'attività di cui all'art. 1 sarà svolta dal personale dirigente medico dell'Azienda in possesso di specializzazione in geriatria e/o in servizio presso le SOC Geriatria aziendali, compatibilmente con le esigenze funzionali ed organizzative dell'Azienda, in modo da garantire la regolarità del funzionamento della struttura di appartenenza del personale coinvolto e l'integrale assolvimento dei compiti istituzionali.

2. Le prestazioni oggetto della convenzione sono svolte fuori del normale orario di lavoro in regime di area a pagamento. Non intercorre pertanto alcun rapporto di lavoro tra il personale aziendale e la RSA.

3. L'Azienda individua il Dr. Enrico Benvenuti, Direttore SOC Geriatria Firenze e Empoli referente dell'attività di cui alla presente convenzione.

4. L'attività oggetto della presente convenzione prevede la partecipazione di personale dirigente medico per un impegno massimo pari a **120 ore** relativamente al periodo di validità del presente atto.

5. L'attività sarà di norma articolata in **2 accessi al mese** con un impegno massimo di **6 ore mensili**, nei giorni e con le modalità che saranno direttamente concordati tra la RSA ed il Referente dell'attività di cui al presente atto.

6. L'impegno orario settimanale complessivo (attività istituzionale e attività resa oltre l'orario di lavoro istituzionalmente dovuto) non deve comunque essere superiore a 48 ore per il singolo dirigente, al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del personale coinvolto e l'integrale e prioritario assolvimento dei compiti d'istituto oltre che ad assicurare la piena funzionalità dei servizi.

7. La RSA si impegna a mettere a disposizione del personale dirigente medico dell'Azienda i locali idonei, le attrezzature, l'eventuale collaborazione di personale se richiesto, il materiale e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione.

8. Il personale dirigente medico dell'Azienda si reca alla sede di cui all'art. 2 della presente convenzione utilizzando mezzi propri.

9. La collaborazione oggetto della presente convenzione, non dovrà in alcun modo compromettere il buon andamento dell'attività istituzionale, nel caso in cui ciò si verificasse l'Azienda si riserva di rivedere o annullare la presente convenzione, nei termini previsti dal successivo art. 7.

Art. 4 - Compensi

1. La RSA si impegna a corrispondere all'Azienda, per le prestazioni oggetto della presente convenzione, effettuate dal personale dirigente medico dell'Azienda, al di fuori dell'orario di lavoro istituzionalmente dovuto, un importo orario omnicomprensivo pari a **euro 75,00**.

2. L'Azienda, a seguito di trasferimento dal parte della RSA del compenso complessivo dovuto per l'attività resa, provvede alla liquidazione del compenso orario pari a **euro 60,00**, al lordo di imposte e comprensivo dei tempi e dei costi di percorrenza, al personale dirigente medico che ha svolto l'attività.

3. La presenza del personale dirigente medico dell'Azienda presso la RSA verrà opportunamente registrata dal professionista stesso, in modo che vengano attestati, con cadenza mensile, i giorni e le ore impegnate per

l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione. Le predette registrazioni, saranno sottoscritte dal professionista stesso e convalidate dal Referente dell'attività di cui al presente atto e dalla RSA. Con cadenza mensile, una copia verrà inviata alla SOS Attività libero professionale dell'Azienda.

4. I compensi relativi all'attività svolta sono corrisposti dalla RSA, a seguito di fattura, emessa dal Dipartimento Amministrazione, pianificazione e controllo di gestione dell'Azienda USL Toscana Centro, su richiesta della SOS Attività libero professionale, nei termini e secondo le modalità indicate in fattura.

5. I compensi spettanti al personale dirigente medico dell'Azienda che ha svolto l'attività saranno corrisposti a seguito di pagamento della fattura da parte della RSA.

6. La quota di spettanza del personale dirigente medico dell'Azienda che ha svolto le prestazioni, trattenuti i costi aziendali, l'IRAP e l'utile aziendale, è al lordo delle imposte ed è comprensiva dei tempi e dei costi di percorrenza.

7. Trattandosi di prestazioni sanitarie di diagnosi e cura rese alla persona assistita dalla RSA da personale dirigente medico (in possesso di specializzazione in geriatria) nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie, i relativi compensi sono esenti da Iva ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 18 del Dpr 633/1972.

Art. 5 - Responsabilità

1. L'Azienda USL Toscana Centro è esonerata da qualsiasi responsabilità ed onere economico per l'uso degli immobili e delle attrezzature ed arredi esistenti presso la RSA.

2. La responsabilità civile verso terzi, ad esclusione della colpa grave e dolo, derivante dall'attività del personale dirigente medico, ai sensi della presente convenzione, è a carico della RSA, beneficiaria delle prestazioni.

Nel caso in cui il dirigente medico dell'Azienda, nell'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione, subisse un infortunio coperto dall'INAIL, la RSA è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'Azienda che provvederà alla relativa denuncia nelle forme e nei termini di legge. L'Azienda e la RSA saranno sollevati da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, connessa o conseguente all'utilizzo del proprio mezzo di trasporto da parte del personale dirigente medico per il raggiungimento della sede di effettuazione della prestazione stessa.

3. La RSA, soggetto ospitante nell'ambito della presente convenzione, si impegna a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e normativa ad esso collegata e ad informare il personale dirigente dell'Azienda sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui saranno svolte le attività e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare.

Art. 6 - Trattamento dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, divenuto efficace dal 25 maggio 2018 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., le parti, Azienda USL Toscana Centro e la RSA San Giuseppe, si qualificano ai sensi dell'art. 4 n. 7 del GDPR quali autonomi Titolari del trattamento dei dati relativamente all'attività di cui alla presente convenzione. Per effetto di quanto evidenziato, le parti garantiscono che il personale interno e coinvolto nell'attività disciplinata dal presente atto è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR nonché ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.

2. Le parti si impegnano a fornire adeguata formazione al personale di cui sopra rispetto agli obblighi previsti in merito dalla normativa.

3. L'Azienda USL Toscana Centro, infine, garantisce che il personale ad essa afferente e coinvolto nelle attività oggetto della presente convenzione sia vincolato al rispetto del segreto professionale.

Art. 7 - Durata

1. La presente convenzione decorre dalla data del _____ ed ha validità annuale. Le parti concordano che laddove si verificasse in sede regionale e/o nazionale, durante il periodo di validità della convenzione, un evento normativo inerente all'attività in oggetto e a quanto disposto con il presente atto, questo sarà ad esso uniformato, ferma restando la facoltà di recedere per entrambe le parti secondo le modalità di cui al successivo comma 2.

2. Ciascun contraente si riserva altresì la facoltà di recedere dalla presente convenzione dando un preavviso di 30 giorni da far pervenire a mezzo PEC.

Art. 8 - Registrazione e competenze giurisdizionali

La presente convenzione consta di n. 7 pagine e viene redatta in duplice copia, una per la RSA ed una da conservare agli atti dell'Azienda che provvede ad iscrivere nel proprio repertorio. Le spese relative all'imposta di bollo sono poste a carico della RSA, beneficiaria delle prestazioni.

Letto approvato e sottoscritto.

Firenze, _____

Azienda USL Toscana Centro
Il Direttore Generale

Dr. Paolo Morello Marchese

Istituto Minime Suore del Sacro Cuore
RSA San Giuseppe
Il Legale Rappresentante

Suor Maria Teresa Martini
